

RIEPILOGO ALL'OBBLIGATORIETA' FORMATIVA

in base alle Linee Guida del CNAPPC aggiornate con delibera del 26 novembre 2014

CHI E' SOGGETTO ALL'OBBLIGO: **tutti i professionisti** sono soggetti all'obbligatorietà formativa, con l'esclusione di quelli al primo anno di iscrizione e di coloro che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine.

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO: l'obbligo di aggiornamento professionale decorre **dal 01 gennaio 2014.**

DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO PER I NEOISCRITTI: per chi si iscrive ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre **dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione**, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi (ordinari e non relativi alla tematica obbligatoria delle discipline ordinistiche) maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL TRIENNIO 2014-2016: l'iscritto ha l'obbligo di acquisire **60 cfp nel triennio sperimentale 2014-16**, garantendo un **minimo di 10 cfp annuali** di cui **4 cfp, per ogni anno**, derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo **sui temi delle discipline ordinistiche.**

E' ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso, rispetto a quanto stabilito, da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 10 cfp.

Gli iscritti che hanno frequentato in uno stesso anno più di un evento formativo sul tema obbligatorio delle discipline ordinistiche, non potranno vedersi riconoscere tali ulteriori crediti nella stessa area, ma avranno il riconoscimento solo come crediti formativi ordinari.

N.B.: Per il triennio 2017-19 il CNAPPC sta decidendo se mantenere o meno i 60 cfp complessivi da raggiungere.

DOVE "VISUALIZZARE" I CREDITI FORMATIVI MATURATI: accedere alla **piattaforma telematica iM@teria predisposta dal Cnappc** in collaborazione con l'Ordine, tramite autenticazione, con proprio Nome utente e password, nella sezione **"Area Iscritti"** visibile a destra della home page e successivamente cliccando in sequenza su **"Gestisci l'ufficio e la tua posizione formativa" > "Offerta formativa Cnappc dal 01/01/14 a 31/12/16" > "I miei corsi"**

Attenzione: per vedersi attribuiti i propri cfp maturati attraverso eventi accreditati, è necessario pazientare le opportune verifiche degli uffici competenti, che in alcuni casi possono richiedere un tempo amministrativo anche oltre i 45 giorni.

COSA SI PUO' FARE TRAMITE LA PIATTAFORMA iM@teria":

- **verificare i cfp maturati attraverso la partecipazione agli eventi formativi accreditati dai vari Ordini degli Architetti**
- **consultare l'offerta formativa** comprensiva di tutti i corsi/eventi programmati sia dall'Ordine di Roma che dagli altri Ordini degli Architetti italiani
- **prenotarsi obbligatoriamente on line a corsi ed eventi formativi** anche a livello nazionale
- **chiedere l'esonero dall'obbligatorietà formativa** (se si rientra nelle casistiche indicate all'interno del sito web nell'apposita sezione)
- **autocertificare in modo autonomo alcune attività formative (esclusivamente quelle elencate nel menu a tendina nell'ambito dell'apposita sezione "LE MIE CERTIFICAZIONI")**

NON SI PUO' USARE lo strumento dell'autocertificazione per comunicare all'Ordine cfp attribuiti per la partecipazione a corsi e/o eventi organizzati dagli Ordini, in quanto sono stati già attribuiti d'ufficio nell'area "I miei corsi" di ciascun iscritto.

N.B.: **I corsi e le attività inserite fuori da tale elenco, in sede di verifica da parte dell'Ordine, verranno eliminate.**

COSA COMPORTA L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO: si fa presente che i criteri sanzionatori sono in fase di valutazione da parte del CNAPPC, il quale fornirà in seguito le indicazioni a tutti gli Ordini.

Si fa presente che le vigenti Linee Guida recitano quanto segue: *L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito, avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.*

Tale inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

N.B.: Per qualsiasi altra informazione relativa all'obbligatorietà formativa, è possibile consultare le **FAQ SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO**, accessibili attraverso l'area "formazione" del sito dell'Ordine.